

SEZIONI UNITE

di Paola Maggio

LA CONNESSIONE OPERA ANCHE PER PROCEDIMENTI PENDENTI IN DIVERSO GRADO

(Cass., sez. un., 21 giugno 2013, n. 27343)

Secondo le Sezioni Unite, lo spostamento di competenza per effetto della connessione tra procedimenti opera indipendentemente dal fatto che la pendenza sussista nello stesso stato e grado, essendo esclusivamente necessario che sia effettiva ed attuale e che nessuno dei procedimenti sia stato definito con sentenza irrevocabile.

L'interrogativo era sorto riguardo all'incompetenza per territorio determinata da connessione a norma dell'art. 16 c.p.p. e alla necessità che i procedimenti connessi pendessero o meno nello stesso stato e grado.

La conclusione segna l'epilogo di un'attenta ricostruzione storica della *voluntas* legislativa del codice riformato che ha configurato l'istituto della connessione come criterio attributivo originario ed autonomo, abbandonando lo schema che ne faceva una deroga ai generali criteri di competenza per materia e per territorio. In quest'ottica, come confermato dalla stessa lettera degli artt. 15 e 16 c.p.p., non è dato alla giurisprudenza di introdurre in via interpretativa requisiti ulteriori che finiscano per segnare un'erronea sovrapposizione con l'istituto della riunione, oltre a realizzare una palese violazione del principio di precostituzione del giudice naturale scandito dall'art. 25, comma 1, Cost. Militano a sostegno della scelta: l'interpretazione letterale delle norme attualmente vigenti in materia di competenza per connessione, quella logico-sistematica dell'istituto in considerazione della evoluzione legislativa, nonché, appunto, la volontà del legislatore desunta dai lavori parlamentari e dalla Relazione al codice di procedura penale.

L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ancorato a una prospettiva culturale più vicina ai valori del precedente codice di rito, limitava gli spostamenti della competenza, per effetto di connessione,

alle ipotesi in cui i procedimenti si trovassero nella medesima fase processuale. Veniva così negato ad esempio l'operare dello slittamento in relazione a fatti connessi, taluni giudicati con sentenza in corte di assise ed altri con rito abbreviato (Cass., sez. I, 10 giugno 2010, n. 26857); analogamente, era escluso lo spostamento di un procedimento per effetto di connessione nell'ipotesi di pendenza di un procedimento in fase dibattimentale ed altro in quella di indagini preliminari (Cass., sez. I, 14 maggio 2009, n. 24072, con la specificazione dell'onere in capo al soggetto che solleva l'eccezione di dimostrare l'attualità della pendenza nella medesima fase; altresì, Cass., sez. I, 29 gennaio 1998, n. 2794; sez. I, 26 ottobre 1995, n. 5360).

L'impostazione minoritaria, ora sposata dalle sezioni unite, riteneva invece lo spostamento del procedimento penale per connessione del tutto svincolato dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado, ragionando soprattutto in termini di autonomia del criterio attributivo della competenza (Cass., sez. I, 12 giugno 1997, n. 4125; sez. I, 30 aprile 1996, n. 6754; sez. I, 8 luglio 1992, n. 3312).

La piena adesione all'ultimo indirizzo si pone il duplice obiettivo di restituire alla connessione uno specifico ambito applicativo e di evitare l'attribuzione di significazioni ulteriori al principio di naturalità e precostituzione del giudice. Opzione, questa, peraltro ampiamente auspicata dalla dottrina, incline a esaltare il cambiamento di rotta espressamente voluto dal legislatore nel 1988 (Catalano, *La competenza per connessione rispetto a procedimenti pendenti in gradi diversi: fattore di tutela o strumento di eversione rispetto alla garanzia del giudice naturale?*, *www.penale contemporaneo.it*, n. 1, 2013, 226-231), e a respingere la prevalente tesi giurisprudenziale nel punto in cui pretendeva la necessaria pendenza dei procedimenti nello stesso grado.

Per le ragioni accennate, costituisce infatti una sorta di retaggio culturale del codice del 1930 con-

SEZIONI UNITE

figurare la connessione come un mero criterio di modificazione della competenza, e non come un presupposto autonomo. In quel sistema, peraltro, assai rilevante era il numero delle ipotesi di connessione e la valutazione discrezionale in ordine alla opportunità o meno di riunire o separare i procedimenti rendeva la previgente disciplina poco compatibile con il principio del giudice naturale precostituito, che, invece, impone norme chiare da interpretare in maniera rigorosa e spazi di discrezionalità del giudice assenti o, comunque, limitati (Pagliaro, *Presupposti della connessione*, in *Connessione di procedimenti e conflitti di competenza*, Milano, 1976, 28).

Come anticipato, il codice Vassalli ha cambiato rotta, attribuendo alla connessione il ruolo di criterio originario di individuazione del giudice, al pari della competenza per materia e per territorio. Tale innovazione è stata determinata dalla volontà di escludere ogni discrezionalità e, quindi, di rispettare nella massima misura possibile il requisito della precostituzione. Per perseguire tali obiettivi, si erano ridotte le ipotesi di processi con pluralità di regudicande per fatti di reato diversi e con un altissimo numero di imputati, mentre nell'originaria formulazione dell'art. 12 c.p.p. erano stati rigorosamente delimitati i casi di connessione a fatti oggettivi, non comportanti ampi spazi di valutazione discrezionale e non modificabili successivamente, comprimendosi le ipotesi di connessione probatoria particolarmente esposta «a criteri facilmente determinabili *post factum*».

Per questo non era stata riprodotta la clausola (ancora presente nel Progetto del codice di procedura penale del 1978) che limitava l'operatività della connessione ai procedimenti pendenti nel medesimo stato e grado. Clausola, questa, abilmente recuperata dalla giurisprudenza imperante anche a seguito di taluni "disorientanti" innesti normativi. Ci si riferisce ai ritocchi sulla disposizione resi necessari dal contrasto all'"offensiva mafiosa": l'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8, aveva corretto l'art. 12 lett. b) e c) c.p.p. per rendere più agevole la celebrazione di procedimenti e dibattimenti con un alto numero di imputati, ritenuti imprescindibili per fronteggiare la criminalità organizzata. L'eccessiva alterazione, con ampliamento dei casi di connessione e della discrezionalità di accertamento delle varie ipotesi previste, era subito apparsa poco compatibile con l'impianto del criterio originario attributivo di competenza e per taluni versi anche poco rispettosa del principio del giudice naturale precostituito per legge; cosicché, mediante l'art. 1,

comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 63, attuativa del "giusto processo", si è provveduto a un recupero della filosofia di fondo del codice riformato, attraverso l'abrogazione, nella lettera c), delle ipotesi di connessione di reati «commessi in occasione di altri ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità». (cfr., sul tema generale, C. cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 21).

Orbene, a parere del Supremo consesso, l'attuale previsione della connessione, così come riconfigurata per le ipotesi di continuazione dei reati, non è idonea in alcun modo ad alterare il significato del criterio di attribuzione della competenza che prescinde dalla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado. Né è ipotizzabile alcuna impropria sovrapposizione fra la competenza per connessione e la riunione.

Quest'ultimo istituto, destinato infatti a fungere da canone di mera organizzazione del lavoro giudiziario, opera solo quando i processi sono già pendenti davanti allo stesso giudice ed è subordinato alla condizione che la celebrazione cumulativa dei processi non ne pregiudichi la rapida definizione (C. cost., ord. 3 luglio 1998, n. 247). La riunione, dunque, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, attiene alla distribuzione interna dei processi e all'economia dei giudizi (Cass., sez. V, 9 giugno 2005, n. 26064); può avere ad oggetto solo i processi e non anche i procedimenti (Cass., sez. VI, 4 agosto 1992, n. 3011) e non va confusa o affiancata alla connessione. Molti indicatori letterali e sistematici confermano pertanto il diverso ambito di operatività dei due istituti (Baccari, *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011, 273).

Mediante le evidenziate argomentazioni, le sezioni unite superano le tendenze "pedagogiche" sottese all'indirizzo maggioritario che riteneva imprescindibile la pendenza dei procedimenti nella stessa fase, paventando un pregiudizio del principio della precostituzione. In particolare, l'orientamento, fatto proprio dalla ordinanza di rimessione, ha ampliato il concetto di giudice naturale, non ritenendo possibile esaurirlo in quello di organo precostituito per legge: il predicato della naturalità assumerebbe infatti nel processo penale un carattere del tutto particolare in ragione del fisiologico radicamento di quel processo nel *locus commissi delicti*. Tale tradizionale canone implica che il diritto e la giustizia si riaffermino nel luogo ove sono stati violati (C. cost., sent. 21 aprile 2006, n. 168), altrimenti verrebbero in rilievo profili di illegittimità delle norme in materia di connessione.

Le Sezioni Unite precisano tuttavia che il concetto di naturalità come precostituzione (C. cost., sent. 28 maggio 1987, n. 207; C. cost., sent. 27 gennaio 2011, n. 30) impone che la competenza venga determinata attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere, nel rispetto della riserva di legge esistente in tale materia (C. cost., ord. 31 luglio 2002, n. 417; C. cost., ord. 12 aprile 2002, n. 112; C. cost., sent. 10 maggio 2012, n. 117; su questi temi, in dottrina, Bellocchi, *I requisiti di naturalità e precostituzione del giudice*, Dean (a cura di), *Fisionomia costituzionale del processo penale*, Torino, 2007).

Il reale obiettivo dell'art. 25 Cost. è infatti quello di consentire che l'individuazione degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibile arbitrio (Cass., sez. un., 28 gennaio 2013, n. 13687). Pertanto, la determinazione della competenza deve avvenire in base a norme caratterizzate da un sufficiente grado di determinatezza, di rigorosa interpretazione, immuni, nella misura massima possibile, da valutazioni di discrezionalità.

Anche in tema di connessione l'individuazione del giudice competente per territorio riposa dunque su un collegamento tra uno dei fatti connessi ed il *locus commissi delicti*. Semmai, sarebbe proprio il riferirsi ad un requisito non contemplato dal sistema – quale quello della pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado – a tradire, a detta delle sezioni unite, il principio costituzionale del giudice naturale precostituito, introducendo un requisito non previsto dal legislatore, non ricavabile dal tessuto normativo e, soprattutto, foriero di incertezze applicative (negli stessi termini, Catalano, *La competenza per connessione*, cit., 229).

L'ASTENSIONE DALLE UDIENZE PER PROTESTA DEI DIFENSORI NON COSTITUISCE LEGITTIMO IMPEDIMENTO NELLE IMPUGNAZIONI *DE LIBERTATE*
(Cass., sez. un., 19 giugno 2013, n. 26710; Cass., sez. un., 19 giugno 2013, n. 26711)

L'astensione dalle udienze da parte del difensore, che aderisca ad una protesta di categoria, non è consentita nei procedimenti "*de libertate*", in quanto l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati" (adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007) avente valore di normativa secondaria, esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali «afferenti misure cautelari».

In applicazione di tale principio è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p.

Nell'affrontare il delicato tema dell'astensione dalle udienze *de libertate* dei difensori, le sezioni unite compiono un espresso richiamo alla decisione con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, disciplinante lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nella parte in cui non prevedeva, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale da parte degli avvocati e dei procuratori legali e non configurava altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nelle ipotesi di inosservanza. La Consulta aveva espressamente chiarito che «l'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo, essa non può essere ridotta a mera facoltà di rilievo costituzionale» (C. cost., sent. 27 maggio 1996, n. 171). Ciò, senza dimenticare le indubbie peculiarità dell'avvocatura considerate in più parti della Carta costituzionale: nell'art. 24, che garantisce la difesa tecnica a supporto del diritto di agire in giudizio; negli artt. 104, comma 4, e 135, comma 2, che conferiscono agli avvocati la legittimazione sia per l'elezione al Consiglio superiore della magistratura sia per la nomina o elezione alla Corte costituzionale; e infine nell'art. 106, comma 3, che prevede per loro la possibilità di essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione.

In tal modo, le forme di astensione della classe forense erano state ricondotte nel novero delle attività dei singoli e dei gruppi che ispirano tutta la prima parte della costituzione, ovverossia nella configurazione dei diritti e non dei meri adempimenti partecipativi, ma era parso essenziale alla Consulta che il legislatore regolamentasse queste garanzie tenendo conto della compressione eventuale di altrettanto importanti interessi costituzionalmente sanciti.

Per soddisfare le esigenze di bilanciamento sollecitate dalla Corte, l'art. 2 *bis* della l. n. 83 del 2000 ha imposto l'adozione di specifici codici di autoregolamentazione per l'astensione dal lavoro di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori. Scelta compiuta da parte degli organismi di categoria, il 4 aprile 2007, appunto mediante il Codice di autoregolamentazione, integrante il valore di normativa secondaria alla quale conformarsi.

SEZIONI UNITE

Interpretando questo complesso di fonti primarie e secondarie, le sezioni unite giungono a ritenere conclusivamente che la previsione contemplata nell'art. 4 lett. a) dello stesso codice non consenta l'astensione nella materia penale in riferimento alle udienze afferenti alle misure cautelari; nè è possibile applicare la lettera b) dello stesso art. 4, in quanto essa concerne le attività processuali partecipate, diverse dalle suddette udienze. Per cui è recisamente da escludersi la possibilità di astensione dei difensori in questa precipua attività (sul tema generale Potetti, *L'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze*, Cass. pen., 2005, 3009; Silvestri, *In tema di adesione del difensore allo sciopero delle udienze*, *ivi*, 2009, 209 ss.).

Vale la pena ricordare che i ricorsi oggetto dell'enunciato principio di diritto erano stati rimessi alle Sezioni unite riguardo al problema della «custodia obbligatoria» per determinati reati, a norma del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. La Cassazione, nell'ambito dei relativi giudizi, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale proprio in riferimento alla norma processuale che imponeva l'applicazione della custodia in carcere relativamente ai reati di «contesto mafioso». L'intervento risolutore della Consulta, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del citato art. 275, comma 3, c.p.p., con riguardo alle fattispecie aggravate dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (C. cost., sent. 29 marzo, 2013, n. 57), ha determinato la restituzione degli atti alla Corte rimettente per una soluzione adottata alla luce dello *ius superveniens*. Le Sezioni Unite colgono dunque l'occasione per tornare sulla tematica relativa alla rivalutazione delle esigenze cautelari: l'art. 275, comma 3, c.p.p. si applica non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche in relazione alle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (conformi, Cass., sez. un., 19 luglio 2012, n. 34473, sez. un., ord. 19 luglio 2012, n. 34474; Gamberini, *Le sezioni unite sull'operatività della presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere nelle fasi successive a quella genetica: l'art. 275, comma 3, c.p.p. ancora alla Corte costituzionale*, Cass. pen., 2013, 42 ss.) ed, analogamente, anche nel momento della sostituzione della misura (Cass., sez. un., 31 marzo 2011, n. 27919), a conferma del fatto che una diversa soluzione inciderebbe sulla razionalità del sistema. Si ribadisce pertanto la piena possibilità di riponderare le esigenze cautelari durante tutte le vicende *in itinere* della misura (sulla stessa scia, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. II, 14 febbraio 2012, n. 7586; sez. II, 17 gennaio 2012, n. 2937; sez. II, 17 gennaio 2012, n. 2938).

IL TERMINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME PER LE MISURE CAUTELARI REALI HA NATURA ORDINATORIA
(Cass., sez. un., 17 giugno 2013, n. 26268)

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali non trova applicazione il termine perentorio di cinque giorni entro cui devono essere trasmessi gli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. e sanzionato dalla perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324 c.p.p. che ha natura ordinatoria. Questa la risposta fornita dalla suprema Corte alla "terza sollecitazione" in appena due anni e dopo due tentativi infruttuosi di risoluzione della *quaestio*.

Il profilo concerneva l'applicabilità, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, del termine perentorio di cinque giorni, previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. per la trasmissione degli atti al tribunale: dubbi si erano addensati, in particolare, sull'operatività della sanzione dell'inefficacia qualora la decisione non fosse intervenuta nella tempistica prescritta a seguito della mancata o parziale trasmissione degli atti, nonché sulla decorrenza dei dieci giorni dall'avvenuta trasmissione – seppure incompleta – ovvero solo dal momento della ricezione degli atti nella loro totalità.

I problemi ermeneutici nascevano dal difetto di coordinamento a causa del richiamo operato dall'art. 324, comma 7, all'art. 309, commi 9 e 10, come modificato dall'art. 16 della l. 8 agosto 1995, n. 332.

Le sezioni unite pongono fine all'incertezza mediante un'attenta ricostruzione storica dell'art. 324, espressione della volontà legislativa del nuovo codice di rito, di tracciare una marcata differenza tra le misure cautelari personali e quelle reali. Tale norma è infatti rimasta sostanzialmente immutata, salvo alcune lievi modifiche rispetto al testo originario, mentre diversa è stata la sorte dell'art. 309 c.p.p., oggetto di successivi cambiamenti legislativi e di interventi correttivi della Consulta. In particolare, la l. n. 332 del 1995 aveva modificato l'art. 309, comma 5, c.p.p., affiancando alla previsione di un termine di natura perentoria previsto per la decisione, un ulteriore termine – assistito dalla medesima sanzione della perdita di efficacia della misura – anche per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame. In questo modo, il modello di disciplina, in origine identico per i due versanti cautelari, ha subito una differenziazione legislativa volutamente confinata all'area della libertà personale.

La novella del 1995 aveva del resto di mira l'innalzamento delle garanzie nei confronti di un sog-

getto che veda compressa o limitata la propria libertà personale, mentre l'ordito dell'art. 324 c.p.p. continua attualmente a prevedere un confine temporale di natura ordinatoria per la trasmissione («entro il giorno successivo») e il rispetto di una scadenza perentoria di dieci giorni per la decisione, rinviando ai commi 9 e 10 del 309 c.p.p. per l'individuazione della sanzione conseguente all'inosservanza della disposizione.

Poco chiaro era dunque se il rimando, contenuto nel comma 7 dell'art. 324 c.p.p., andasse riferito alla formulazione attuale del 309 c.p.p. o a quella antecedente la citata riforma.

La prevalente giurisprudenza, cui le sezioni unite si allineano, ha ritenuto la mancata modifica dell'art. 324 c.p.p. frutto di una scelta consapevole del legislatore, che ha tenuto conto della diversità della regolamentazione del riesame delle misure cautelari personali rispetto al riesame delle misure cautelari reali, sul piano della *ratio* e dalla differenza dei beni oggetto di tutela (Cass., sez. III, 7 febbraio 1996, n. 204861).

Invero, anche volendo reputare il difettoso coordinamento fra le disposizioni del codice come una mera svista legislativa, essa dovrebbe in ogni caso essere risolta mediante un intervento correttivo dello stesso organo al fine di segnare l'autonomia dei due regimi di riesame, o, la sostanziale omogeneità dei medesimi. Inoltre, il rinvio – pure dopo l'intervento interpolativo dell'art. 16 l. 8 agosto 1995, n. 332 sulla disciplina delle scadenze temporali del riesame ex art. 309 c.p.p. – dovrebbe essere inteso come recettizio dell'originaria previsione non sanzionata (in questi termini l'orientamento maggioritario: v., ad esempio, oltre a Cass., sez. un., 28 maggio 2008, n. 25932; Cass., sez. I, 29 marzo 2011, n. 34544; Cass., sez. III, 7 luglio 2011, n. 37009; sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 7475), risultando il regime rafforzato di garanzia del sollecito controllo riservato alla sola materia delle cautele personali (cfr. Poletti, *Il termine perentorio di cui all'art. 324 garantisce il diritto dell'interessato di impugnare il provvedimento di revoca della misura cautelare reale*, questa rivista, 2012, II, 7).

Su posizioni similari la dottrina ha sottolineato come, allo stato, un termine autonomo sia comunque espressamente contemplato dall'art. 324 c.p.p., seppure non accompagnato da apposita sanzione (Bassi-Epidendio, *Guida alle impugnazioni dinanzi al tribunale del riesame*, Milano, 2008, 721 ss., rimarcano il dato testuale che esclude l'inefficacia della misura e legittima forme di trasmissione frazionata degli atti).

La differente opzione ermeneutica è maturata negli ultimi anni in forza del richiamo all'art. 309,

commi 9 e 10 c.p.p., contenuto nell'art. 324, comma 7, c.p.p., e si fonda sull'applicabilità anche nel giudizio di controllo delle misure cautelari reali del termine previsto, a pena di decadenza dell'ordinanza applicativa, per i provvedimenti personali (come sostenuto da Cass., sez. III, 3 maggio 2011, n. 24163). Il ragionamento è giunto a profilare l'abnormità dell'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, assumendo come dato acquisito quello della non operatività del richiamo contenuto nell'art. 324, comma 7, c.p.p., all'art. 309, comma 10, c.p.p., nella parte in cui prevede come causa di caducazione della misura la mancata trasmissione degli atti entro il termine di cui al precedente comma 5, disponga il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo, in attesa che l'autorità procedente provveda alla detta trasmissione (sulla decisione, Caneschi, *La mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame preclude il controllo sul sequestro?*, www.penalecontemporaneo.it; Marzo, *Abnormità del provvedimento dilatorio del "riesame reale" tra sistema interno e assetto sovranazionale*, Arch. pen., 2011, III, 1035).

Il dibattito ha determinato reiterate rimessioni della questione alle sezioni unite (Cass., sez. II, 6 maggio 2011, 20075, www.penalecontemporaneo.it con osservazioni di Milanese, *Sull'ammissibilità di un provvedimento di acquisizione a completamento degli atti trasmessi nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali*), nel punto in cui la diversità d'ambiti importa la mancata operatività dei principi espressi dalla Corte costituzionale in tema di misure personali (C. cost., sent. 22 giugno 1998, n. 232). Secondo le prospettive più critiche (Cass., sez. III, 3 maggio 2011, n. 24163), il procedimento di riesame deve svolgersi entro precise scansioni temporali anche nell'ambito delle misure cautelari reali. Infatti, ancorare un termine perentorio – quale quello di dieci giorni per l'assunzione della decisione – ad un *dies a quo* mobile, comporta la sostanziale incertezza sulla decorrenza di questa scansione, con il rischio tutt'altro che remoto di vanificarla. Viene in questa maniera ridimensionato l'argomento testuale, e la mancata riformulazione dell'art. 324 c.p.p. non impedisce un'interpretazione sistematica della relazione funzionale che lega i due meccanismi descrittivi del procedimento di riesame. Ragionando in questa maniera, il richiamo dell'art. 324, comma 7, c.p.p., all'art. 309, comma 10, c.p.p., deve essere comprensivo anche del precedente comma 5, in modo da considerare perentorio il limite per la trasmissione degli atti anche nel riesame dei sequestri. Tale rinvio, peraltro, integrerebbe il termine, meramente ordinatorio, di un giorno stabilito dall'art. 324, comma 3, c.p.p.,

SEZIONI UNITE

senza dover procedere a un'abrogazione implicita della norma, ma realizzando semplicemente un parallelismo perfetto tra il procedimento di riesame cautelare personale e reale.

L'opzione delle Sezioni Unite per il primo orientamento, risalente e maggioritario, è netta e riccamente argomentata. Si pone infatti l'accento sul fatto che la mancanza di un richiamo espresso nell'art. 324 c.p.p., al comma 5 del 309 c.p.p., che rende inapplicabile al riesame dei sequestri la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento, è specificamente prevista nella norma da ultimo citata. Un'opinione diversa, orientata al doppio rinvio, porterebbe pertanto alla conseguenza di considerare tacitamente abrogato il comma 3 dell'art. 324 c.p.p. che prevede l'indicazione di un giorno per l'invio degli atti al Tribunale del riesame.

Il giudice nomofilattico esalta poi la necessaria identità, in punto di disciplina normativa, tra istituti processuali che afferiscono a valori di rango costituzionale diverso. Tale postulata autonomia di regolamentazione trova peraltro piena conferma: nella sistematica del codice e delle norme di attuazione, nei lavori Parlamentari della l. 332 del 1995, ed infine, nelle scelte differenziali via via tratteggiate dalla Consulta (C. cost., sent. 15 dicembre 1986, n. 268; C. cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 48; C. cost., sent. 22 giugno 1998, n. 232; C. cost., ord. 4 maggio 2007, n. 153).

Il rinvio operato dall'art. 324 all'art. 309 c.p.p. deve dunque intendersi come avente carattere solo recettizio o statico, per cui le norme in questi contenute si intendono incorporate, così come formulate

nell'originaria previsione legislativa, e non possono seguire i passaggi evolutivi. Ne discende che l'unico termine perentorio che può essere individuato nella procedura di riesame cautelare reale è quello di dieci giorni, entro i quali il Tribunale del riesame deve assumere la propria determinazione. Viceversa, il termine per la trasmissione degli atti è invariato ed è di un giorno, perché, se il legislatore avesse inteso modificare il meccanismo, lo avrebbe fatto con un provvedimento specifico e non avrebbe lasciato spazio a ricostruzioni interpretative.

In ultimo, circa la particolare aleatorietà dell'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine per decidere, le sezioni unite escludono che «l'integrazione degli atti – se pretesa dal tribunale del riesame – possa essere qualificata come esplicitazione di potestà istruttoria, trattandosi, viceversa, di semplice completamento della base cognitiva sulla quale fu emesso il provvedimento impugnato e sulla quale, dunque, si deve esercitare la cognizione del decidente, investito della richiesta di riesame» Il detto termine decorre pertanto dal momento in cui la predetta trasmissione può dirsi completa.

I provvedimenti di acquisizione degli atti da parte del collegio *de libertate* sono quindi interpretati in chiave meramente strumentale alla decisione, la quale deve necessariamente essere resa sulla base di un raccolta documentale completa. Un invio tardivo o lacunoso non implicherà la perdita di efficacia della misura, in piena assonanza con il mancato riconoscimento della perentorietà del termine per la trasmissione degli atti.